

La cessazione dell'ufficio del Romano Pontefice

di Davide Salvatori

La *morte* e la *rinuncia* sono le cause della cessazione dell'ufficio del Romano Pontefice prese in considerazione esplicitamente dalla vigente normativa canonica, il Codice e la costituzione apostolica *Universi Dominici Gregis* [= UDG]. Il Codice tace in merito alla morte, mentre UDG vi dedica ampio spazio. Per quanto concerne la rinuncia, il Codice ne tratta al can. 332 § 2 e la UDG all'art. 77. La normativa canonica non prende in considerazione le altre cause di cessazione, trattate in dottrina: eresia, apostasia, scisma e pazzia. Il silenzio normativo può trovare una sua spiegazione in queste parole del Blat:

«La soluzione data ora previamente non gioverebbe di molto alla questione, dal momento che le circostanze dell'evento non possono essere previste. Il silenzio del Codice si basa sul principio giuridico che: "Non costituiscono diritto le cose che possono accadere in un caso fortuito" (Pandette, Lib. I, Tit. III, 1.4) e "Il diritto deve essere adattato a quelle cose che accadono frequentemente e facilmente, piuttosto che a quelle che avvengono raramente» (Pandette, Lib. I, Tit. III, 1.5)»¹.

Il presente studio, conformemente all'impostazione del fascicolo, prenderà in considerazione solamente i motivi della cessazione dell'ufficio del Romano Pontefice secondo la normativa promulgata, lasciando ad un prossimo approfondimento la trattazione delle cause di cessazione previste dalla dottrina. Va rilevato che quanto tratteremo non è più oggetto di studio e approfondimento da parte di teologi e canonisti, diversamente da quanto è avvenuto nel passato.

¹ Cf A. BLAT, *Commentarium Textus Codicis Iuris Canonici. Liber II De Personis*, Roma 1921, p. 201.

La morte

Con la morte cessa l'ufficio del Romano Pontefice e la Sede Apostolica diviene vacante. Questo è il fatto giuridico da attestare e la costituzione apostolica *Universi Dominici Gregis* prevede una procedura peculiare, affidando il delicato e importante compito di accertare *ufficialmente* la morte del Pontefice alla persona del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, Prefetto della Camera Apostolica (cf costituzione apostolica *Pastor bonus* [= PB], art. 171). Dal punto di vista giuridico non è infatti sufficiente la sola «notizia della morte», ma occorre un accertamento ufficiale da parte dell'autorità competente (UDG 17); è UDG stessa che sembra indurre queste distinzioni:

«*Alla notizia della morte del Sommo Pontefice il Camerlengo di Santa Romana Chiesa deve accertare ufficialmente la morte del Pontefice...*» (art. 17; i corsivi sono nostri).

Per tale ragione UDG prescrive che l'*accertamento* sia fatto dal Camerlengo «alla presenza del Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, dei Prelati Chierici e del Segretario e Cancelliere della stessa Camera Apostolica»; queste persone, che sono di ausilio, svolgono la funzione di testimoni e spetta al Cancelliere della Camera apostolica «compilare il documento o atto autentico di morte» (UDG 17), fungendo quindi da notaio pubblico e da teste qualificato. Come si nota l'accertamento della morte del Romano Pontefice è un peculiare atto giuridico di tipo attestativo, originato mediante procedura propria all'interno della quale il principale ruolo è svolto dal Camerlengo, l'unico a possedere l'*habilitas* richiesta per *accertare* la morte: è la locuzione stessa «deve accertare ufficialmente» che induce a queste riflessioni. Di contro si osserva che, qualora fosse un'altra persona ad accertare ufficialmente la morte del Romano Pontefice, tale atto sarebbe nullo per il diritto stesso poiché privo di abilità (cf can. 124 § 1), a meno che non si tratti di una di quelle figure sostitutive, previste da UDG quando l'ufficio di Camerlengo è vacante al momento della morte del Pontefice:

«Fino a quando non sia eletto il Camerlengo, le sue funzioni sono esercitate dal Decano del Collegio o, in caso di sua assenza o di suo legittimo impedimento, dal Sottodecano o dal Cardinale più anziano secondo l'ordine consueto di precedenza, conformemente all'art. 9 di questa Costituzione, il quale può prendere senza indugio le decisioni, che le circostanze suggeriscono» (art. 15).

Sembra, pertanto, che la costituzione si concentri propriamente sull'accertamento giuridico della morte, piuttosto che sull'accertamento della morte sotto il profilo medico, anche se va da sé che il primo non può prescindere dal secondo².

Da questa prima fase *attestativa* si passa a quella *dichiarativa*: dalla notizia della morte si passa alla procedura di accertamento ufficiale della morte, che a sua volta produce la *notizia certa* della morte; formalmente sono momenti distinti e atti giuridici distinti.

Sono due i soggetti che hanno l'*habilitas* ad agire in questa seconda fase, il Camerlengo e il decano del Collegio dei cardinali. Il Camerlengo darà comunicazione della morte «al Cardinale Vicario per l'Urbe, il quale ne darà notizia al popolo romano con speciale notificazione» (UDG 17); il decano del Collegio dei cardinali, invece, – informato dal Camerlengo o dal Prefetto della Casa pontificia – «ha il compito di darne notizia a tutti i Cardinali [...] al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede e ai capi supremi delle rispettive nazioni» (UDG 19). Si noti che, in questa fase, tale atto giuridico diviene oltremodo importante: la notificazione ufficiale della morte del Romano Pontefice – ovvero la *notizia certa* della morte – produce *immediatamente* gli effetti giuridici di sede vacante, sanzionati da UDG e sintetizzati in PB 6.

Non è la fase dichiarativa o la notizia certa della morte del Romano Pontefice, che produce la vacanza della Santa Sede, ma l'*accertamento ufficiale* della morte stessa. Ciò va tenuto presente soprattutto qualora siano stati emanati atti giuridici dalla Curia romana nel lasso di tempo che intercorre tra l'accertamento ufficiale e la notizia certa della morte del Romano Pontefice: pare lecito, pertanto, interrogarsi sulla loro validità. Sotto questo profilo può essere di un certo aiuto l'applicazione del can. 417, che riconosce la validità degli atti compiuti dal vicario generale o dal vicario episcopale «finché non abbiano ricevuto notizia certa della morte del Vescovo diocesano». Salvo miglior giudizio, poiché nella fattispecie testé invocata ci si trova di fronte ad una forma peculiare di *supplet Ecclesia* in vista della tutela del bene pubblico e della *salus animarum*, si può ritenere che questa

² Sebbene la costituzione non ne faccia menzione, ci si servirà anche dell'ausilio del personale medico e degli strumenti tecnici messi a disposizione dalla medicina, soprattutto per evitare di cadere in errore, con conseguenze giuridiche peculiari, quando, in caso di morte apparente, si fosse proceduto ad una nuova elezione. Il Cappello si interroga su quali siano le conseguenze giuridiche sul caso di morte apparente o di risurrezione del Romano Pontefice. Nel primo caso la sede non rimane vacante e la successiva elezione sarebbe nulla; nel secondo caso si dovrebbe discutere (cf F. CAPPELLO, *De Curia Romana*, II, Roma 1913, pp. 6-7).

particolare disposizione possa essere applicata anche agli atti della Curia romana per *analogia legis* e *secundum quid*, vista la peculiarità del ministero petrino.

Va infine rilevato che la distinzione tra *accertamento ufficiale* e *notizia certa* della morte del Romano Pontefice – con riferimento alla nozione di vacanza della Santa Sede – ha il suo riverbero anche sulla fissazione del numero legittimo dei cardinali ammessi al conclave (cf UDG 33).

La rinuncia

Con la libera rinuncia da parte del Romano Pontefice al suo ufficio, la Sede Apostolica diviene vacante. Questo è il fatto giuridico da attestare e qualora ciò fosse dubbio o non chiaro nei suoi elementi costitutivi, non si produrrebbe la vacanza della Sede Apostolica. Questa fattispecie è attualmente disciplinata dal can. 332 § 2, al quale rimanda UDG 77. Dispone il Codice:

«Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non invece che sia accettata da alcuno»³.

La normativa, sintetica e chiara, affonda le sue radici nella storia e ripropone le conclusioni concordi della dottrina⁴. Dal punto di vista storico, infatti, va rilevato che vi sono stati diversi casi di rinunce papali nella vita della Chiesa durante l'Alto e Basso Medioevo, sebbene il caso più conosciuto sia quello di Celestino V. La disputa teologica e canonica, circa le ragioni sostanziali di questo atto, ha visto impegnati teologi e canonisti solamente durante il Basso Medioevo. Poiché, infatti, per la validità della rinuncia a un ufficio ecclesiastico, secondo la normativa vigente, si richiedeva l'accettazione del superiore, ci si domandava come applicare la summenzionata disciplina nei confronti del Papa: alcuni autori erano favorevoli, altri contrari⁵. La *querelle*

³ Il canone faceva parte dei canoni appartenenti al progetto di *Lex Ecclesiae Fundamental*, non promulgati e inseriti in seguito nel testo del Codice (cf «Communications» 16 [1984] 95).

⁴ Cf W. ONCLIN, *Relatio super Schemate Legis Ecclesiae Fundamental*, in PCICR, *Schema Legis Ecclesiae Fundamental* cum Relatione, Roma 1969, p. 93.

⁵ Questa era una delle obiezioni principali sollevate dagli Autori: Giovanni D'Andrea nella Glossa espone e sintetizza le opinioni a favore e contrarie (cf *Liber sextus Decretalium D. Bonifacii Papae VIII una cum Clementinis & Etrauagantes, earumque Glossis restitutus*, Venezia 1595, p. 135); A. BARBOSA, *Collectanea documentorum tam veterum quam recentiorum in Ius Pontificium Universum*, III, Roma 1629 p. 92, commentando la decretale *Quoniam* di Bonifacio VIII, enumera i principali Autori.

venne definitivamente e formalmente risolta da Bonifacio VIII, con la dichiarazione resa nei confronti del suo predecessore, il papa Celestino V (1294), ossia che «il Romano Pontefice potesse liberamente rinunciare [al suo ufficio]». Tale *responsum* divenne normativa canonica, perché inserito nelle decretali⁶ e successivamente traslato nel can. 221 del CIC 1917, prescrivendo unicamente che «per la validità non [era] necessaria l'accettazione dei Cardinali o di altri». Come si nota l'eco della *querelle* è giunta fino ai nostri giorni.

Il can. 332 §2, rispetto al can. 221 del CIC 1917, non ha mutazioni se non nel fatto che è stato aggiunto l'inciso: «Che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata». La precisazione non è di poco conto, poiché si è venuto ad esplicitare meglio il contenuto del precedente canone, ovvero che fosse chiaro che «per la validità non si richiede che la rinuncia sia accettata da alcuno, ma [...] che sia manifestata, di modo che la Chiesa ne abbia notizia»; furono queste le motivazioni dell'inserzione⁷. Il canone in questione si configura come legge irritante e, salvo miglior giudizio, mediante la locuzione «fatta liberamente» e «debitamente manifestata», si è dichiarato in maniera esplicita «ciò che costituisce essenzialmente l'atto stesso» (can. 124 § 1). Si tratta di un binomio inscindibile che, assieme all'inciso – «non si richiede invece che alcuno l'accetti» – presuppone e riafferma le prerogative peculiari della potestà e del *munus* del Romano Pontefice, sancite dal concilio Vaticano I con la *Pastor Aeternus*, ribadite dal concilio Vaticano II nella *Lumen gentium* e sintetizzate nel canone.

La rinuncia deve essere libera, come il Sommo Pontefice deve sempre essere libero nell'esercitare il suo *munus* a vantaggio della

⁶ «Poiché alcuni curiosi sembravano trarre deduzioni non giuste – disputando di ciò che non molto conviene e desiderando temerariamente sapere, contro la dottrina dell'Apostolo, più del necessario riguardo al grave dubbio se il Romano Pontefice, soprattutto quando si riconosca impari a reggere la Chiesa universale e a sostenere gli oneri del Sommo Pontificato, possa rinunciare al Papato, all'onore suo ed onore: il Papa Celestino, nostro Predecessore – mentre presiedeva il governo della Chiesa, volendo togliere su questo argomento materia di qualsiasi esitazione, avendo avuto una deliberazione assieme ai suoi fratelli Cardinali della Romana Chiesa, del cui numero allora eravamo, con consiglio e assenso nostro e di tutti – con autorità Apostolica stabili e decretò che il Romano Pontefice potesse liberamente rinunciare. Noi pertanto, affinché la deliberazione non fosse data all'oblio del tempo oppure perché non succedesse che venisse fuori il medesimo dubbio per una recidiva discussione, ordinammo, su consiglio dei nostri fratelli, che la deliberazione fosse messa tra le altre costituzioni a perpetua memoria della cosa» (c. 1, *de renuntiatione*, I, 7, in VI°); la traduzione è nostra.

⁷ Cf W. ONCLIN, *Relatio super Schemate*, cit., pp. 93-94. L'affermazione si basa sulla natura stessa del primato pontificio ed esprime la dottrina condivisa: cf A. REIFFENSTUEL, *Ius Canonicum Universum*, II, Venezia 1788, p. 137, n. 16; p. 139, n. 44. Le motivazioni risiedono nel fatto che «la giurisdizione pontificia [...] è relazione morale tra Superiore e suddito, che dipende dalla libera volontà umana, facilmente mutabile. Perciò, come il Romano Pontefice per la libera accettazione dell'elezione ha conseguito il primato di giurisdizione, così Egli, per la libera, pubblica e dichiarata rinuncia dalla sua dignità, perde la giurisdizione papale» (F. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, Roma 1923, p. 432).

Chiesa, e tale libertà si esplica anche nella libertà di scegliere i modi attraverso i quali egli voglia far conoscere alla Chiesa la sua volontà di rinunciare al suo ufficio. Il Codice non prescrive i modi attraverso i quali deve essere fatta la rinuncia né potrebbe farlo, poiché non si può porre limiti al Supremo Pastore; secondo il Ferraris essa dovrebbe «essere fatta davanti al Collegio dei Cardinali, dal momento che solamente allo stesso spetta l'elezione del Successivo Papa», come di fatto avvenne la rinuncia di Celestino V⁸; sono congetture che rimangono a livello meramente indicativo. Ciò rilevato, il Romano Pontefice è libero di stabilire i modi – addirittura qualsiasi modo – attraverso i quali può avvenire la rinuncia: le ragioni risiedono nel fatto che la rinuncia è un *atto personale* del Romano Pontefice, non delegabile, che concerne le prerogative personali della sua potestà e del suo *munus*.

Quando il Codice asserisce che la rinuncia deve essere fatta liberamente, prima di tutto richiede che l'atto sia compiuto da chi è *compos sui*, come prescrive il can. 187; deve essere quindi un *atto umano* nel quale l'intelletto e la volontà devono essere liberi⁹; ciò va interpretato in senso stretto. Va da sé che la rinuncia del Romano Pontefice sarà nulla se avvenuta in costanza di una malattia, anche psichica, che tolga la libertà di determinazione; diversamente accadrebbe nel caso in cui la rinuncia avvenisse negli spazi, anche brevi, di lucidità, nel qual caso si dovrebbe optare per la validità della medesima; ciò, però, potrebbe offrire il fianco a discussioni sulla validità della rinuncia stessa.

Affinché l'atto giuridico della rinuncia sia valido deve constare giuridicamente che vi sia, da parte del Sommo Pontefice, «ciò che costituisce essenzialmente l'atto stesso», come sopra precisato. In questo senso può essere invocato, a protezione della libera rinuncia, il disposto del can. 188:

«La rinuncia fatta per timore grave, ingiustamente incusso, per dolo o per errore sostanziale oppure con simonia, è nulla per il diritto stesso».

⁸ «Io Celestino V, mosso da cause legittime, cioè per umiltà, migliore vita, coscienza illesa, debilità di Corpo, difetto di scienza, malignità del popolo, infermità della Persona, e per ritrovare la quiete della vita passata, espressamente rinuncio al luogo, alla Dignità, all'onere e onore, dando piena e libera facoltà da ora al Sacro Collegio dei Cardinali di eleggere e di provvedere al Pastore della Chiesa Universale». Il testo è riportato da L. FERRARIS, «Papa», in ID., *Prompta Bibliotheca Canonica Juridica Moralis Teologica*, V, Napoli 1853, p. 942.

⁹ «Actiones quae ab homine aguntur, illae solae proprie dicuntur humanae [...]. Est autem homo dominus suorum actuum per rationem et voluntatem; unde et liberum arbitrium esse dicitur facultas voluntatis et rationis. Illae ergo actiones proprie humanae dicuntur, quae ex voluntate deliberata procedunt» (*Summa Theologiae*, I/II, q. 1, a. 1).

Debbono esserci, pertanto, non solo le premesse, ma anche le condizioni affinché si realizzi di fatto la volontarietà di questo atto.

A completamento di quanto asserito vanno rammentate anche altre fattispecie che sanzionano la nullità di un atto giuridico, non menzionate dal can. 188, ovvero la violenza fisica (can. 125 § 1), l'ignoranza «intorno a ciò che ne costituisce la sostanza», l'ignoranza e l'errore «che ricade nella condizione *sine qua non*» (can. 126). Tali precisazioni si impongono perché specificano le tutele giuridiche vigenti, che salvaguardano, nel caso, il Sommo Pontefice e la Chiesa stessa anche da eventuale dolo.

Va precisato che le disposizioni *irritanti*, testé richiamate, potrebbero risultare meramente indicative, dal momento che questo tipo di rinuncia è un atto giuridico del Supremo Legislatore stesso.

Queste precisazioni permettono di introdurre l'ultima questione correlata col presente tema, ovvero lo *status* giuridico del Papa che abbia presentato rinuncia: più che semplificare la problematica sembra che la questione si renda più complessa.

Gli effetti giuridici della rinuncia sono di riportare il Romano Pontefice nella *condizione canonica* precedente alla sua elezione; ciò si può affermare tenendo presente i principi generali del diritto, ma di fatto, poiché si tratta di rinuncia del Supremo Legislatore stesso, Egli è libero nella rinuncia di disporre di sé e del suo futuro come meglio giudichi per il bene della Chiesa.

Tornando brevemente sulle premesse che sottostanno all'atto della rinuncia, va rilevato che le ragioni che giustificano una lecita rinuncia, secondo l'opinione concorde dei canonisti, sono la presenza di una causa gravissima¹⁰, la necessità e l'utilità della Chiesa universale¹¹. Per la validità non è richiesta alcuna causa, ma è sufficiente la libera volontà del Romano Pontefice, poiché si tratta di un atto *personale* che impiega la *potestas primatialis* e per ciò stesso non delegabile. A questo riguardo si deve rilevare, con un certo rammarico, il comportamento di chi, pochi anni or sono, sostenne, con fare superficiale e sbrigativo, la necessità della rinuncia del Servo di Dio Giovanni Paolo II, assurgendo temerariamente a consigliere del Pontefice, sollevando tra l'altro oziose questioni e finendo per alimentare dissapori e fraintendimenti. Non va dimenticato che trattare di questa materia è disquisire di un atto pontificio di eminente momento, di per sé raro

¹⁰ Cf G. CHELODI, *Ius canonicum de personis*, Trento 1941³, p. 249.

¹¹ Cf F. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, cit., p. 432.

nella storia della Chiesa e i non molti casi verificatisi vanno contestualizzati in un determinato periodo storico. È l'umiltà e la fiducia che debbono imporsi a sostegno dell'operato del successore di Pietro, non l'arroganza e l'ostentato dissenso. Il compito di confermare i fratelli è insito nel ministero petrino e la fiducia in esso è imprescindibile, postulando continua e indefessa adesione da parte di chiunque.

DAVIDE SALVATORI
Piazzale G. Bacchelli, 4
40136 Bologna